



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro – div. VII**
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 10 settembre 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è svolto un ulteriore incontro per la prosecuzione dell'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata ex **artt. 4 e 24 legge 223/91 ss.mm.ii.** da **DORECA SPA.**

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Maria Antonietta Mura, Maria Rita Gentile e Serafina Paolucci, assistite da Gabriele Marini di CONFCOMMERCIO ROMA;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Daria Banchieri;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCs Uil Naz.le, Daria Banchieri in forza di delega agli atti del Ministero.

E', altresì, presente, Lapo Rosi per la RSA di Siena.

PREMESSO CHE

- la Società in oggetto - che ha già sottoscritto in data 18.01.13 verbale di accordo ministeriale per il ricorso al trattamento di Cigs per crisi aziendale con riguardo a n. 19 unità operative - con lettera del 29.05.13 ha avviato procedura di licenziamento collettivo, dichiarando in esubero n. 44 lavoratori, in forza presso le unità operative di Savio di Cervia (RA) (n. 25 lavoratori), Siena (n. 8 lavoratori) e Gioia Tauro (RC) (n. 11 lavoratori) e, con successiva nota trasmessa in data 15.07.13 (Prot. n. 16290 del 19.07.13), Confcommercio Roma, in nome e per conto della Società, ha comunicato la conclusione con esito negativo dell'esame congiunto in sede sindacale;
- pertanto, lo scrivente Ufficio, con nota del 29.07.13 (prot. 16890), ha convocato le Parti sociali interessate alla riunione del 01.08.13, cui ha fatto seguito l'incontro del 04.09.13, rinviato alla data odierna, come da verbale di riunione agli atti del Ministero;
- nel corso degli incontri tenutisi, la Società ha illustrato alle OO.SS. le motivazioni sottese alla procedura in oggetto, riconducibili alla necessità di proseguire nell'attuazione di un generale programma di interventi, volti ad incidere sulla organizzazione dell'attività, al fine di fornire maggiore stabilità ed efficienza alla propria struttura tecnico-produttiva, anche attraverso la centralizzazione e la esternalizzazione delle attività di amministrazione e logistica delle unità operative di Savio di Cervia,

Siena e Gioia Tauro. In esito al confronto, le Parti, al fine di evitare soluzioni traumatiche per i livelli occupazionali aziendali, convengono di gestire n. 32, dei 44 esuberi dichiarati, anche attraverso il ricorso al trattamento di Cigs, che interesserà le unità operative di Savio di Cervia, Siena e Gioia Tauro, di cui l'Azienda dichiara la piena autonomia funzionale ed organizzativa. Si precisa che i restanti 12 lavoratori dichiarati in esubero - di cui n. 9 dell'unità operativa di Savio di Cervia e n. 3 dell'unità operativa di Siena - saranno gestiti solo attraverso lo strumento della mobilità con la non opposizione, non potendo gli stessi accedere ad un ulteriore periodo di Cigs, avendone già fruito per cessazione parziale delle relative funzioni, per la durata complessiva di 12 mesi giunti in scadenza al 01.07.13, in forza dei verbali di accordo sottoscritti in data 27.06.12 da Vip Catering srl e in data 21.03.13 dalla Società in oggetto, a seguito di fusione per incorporazione della stessa Vip Catering srl.

TUTTO CIO' PREMESSO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CESSAZIONE PARZIALE DI ATTIVITA' E CRISI AZIENDALE.

1. La Società presenterà istanza - alla Div. IV della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro - al fine della concessione, ai sensi dell'**art. 1 legge 223/91**, del trattamento di **CIGS crisi aziendale** con riguardo alle unità operative di Savio di Cervia (RA) e di Siena, e di **Cigs per cessazione parziale** delle attività di logistica dell'unità operativa di Gioia Tauro (RC).
2. La Cigs sarà richiesta per la durata complessiva di 12 mesi, a decorrere dall'11.09.13, nei termini e con le modalità di seguito indicati:

- a) **Unità operativa di Savio di Cervia (RA):** Cigs per un numero massimo di 16 lavoratori, che potranno ruotare su una platea complessiva di **37 unità lavorative**, pari all'intero organico in forza, ad esclusione di n. 9 lavoratori, non interessati dal presente accordo di Cigs per le motivazioni specificate nell'ultimo punto delle suindicate premesse (di cui n. 1 addetto all'ufficio di segreteria del reparto acquisti, n. 4 addetti all'attività di movimentazione interna del reparto di logistica, n. 1 addetto all'ufficio del personale, n. 1 impiegato amministrativo addetto alla fatturazione, n. 1 addetto all'ufficio di qualità e n. 1 addetto all'attività di programmazione).
- b) **Unità operativa di Siena:** Cigs per un numero massimo di 05 lavoratori, che potranno ruotare su una platea complessiva di **10 unità lavorative**, pari all'intero organico in forza, ad esclusione di n. 3 lavoratori, non interessati dal presente accordo di Cigs per le motivazioni specificate nell'ultimo punto delle suindicate premesse (di cui n. 2 addetti all'attività di movimentazione interna del reparto di logistica e n. 1 addetto all'attività di assistenza commerciale).
- c) **Unità operativa di Gioia Tauro (RC):** Cigs a zero ore senza rotazione per un numero massimo di **11 unità lavorative** - su un organico complessivo di 13 lavoratori - tutte addette all'attività di logistica, che cessa.

3. Con riguardo alle unità operative di Savio di Cervia (RA) e di Siena si precisa che il criterio della rotazione troverà applicazione tenuto conto della fungibilità delle mansioni svolte e compatibilmente alle esigenze tecnico-organizzative aziendali.
4. La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
6. Al fine di gestire gli esuberi dichiarati, la Società offrirà, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali, la possibilità di ricollocazione all'interno della propria struttura organizzativa o nell'ambito di altre Aziende del gruppo societario, anche mediante l'eventuale assegnazione su base volontaria a mansioni diverse ex art. 4, co. 11 legge 223/91. La Società si impegna, altresì, ad attivare percorsi di outplacement e programmi di formazione e riqualificazione del personale presso gli Enti territoriali competenti. Quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi, le Parti concordano di

ricorrere alla mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, come di seguito specificato.


B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

7. Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori, che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un numero massimo di 44 unità lavorative, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, compatibilmente ai profili professionali dichiarati in esubero nella citata lettera di avvio della procedura in oggetto e ferma restando la riserva di accettazione da parte dell'Azienda sulla base delle proprie esigenze tecnico-organizzative.
8. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93 in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 30.09.13.
9. Ai lavoratori che manifesteranno la non opposizione alla collocazione in mobilità, entro e non oltre la data indicata nel punto che precede, l'Azienda offrirà un incentivo all'esodo, con le modalità previste in separato verbale sindacale, previa sottoscrizione nelle sedi competenti di verbale di conciliazione ex artt. 410-411 c.p.c.

Le Parti concordano, infine, che saranno effettuate verifiche periodiche in sede territoriale in ordine all'attuazione del presente accordo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/91 ss.mm.ii., nonché la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.



The image shows several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures scattered across the lower half of the page. Some are more legible than others, but they appear to be the names of the representatives of the various parties mentioned in the text above.